

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*», con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni qualitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione *post-raccolta*;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
fitoregolatori;
biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei

requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «*Precision Testing S.r.l.*» in data 25 giugno 2021.

2. Il centro «*Precision Testing S.r.l.*» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00619

DECRETO 20 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;



Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale, avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337 che regola il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Viste le Linee guida del 25 ottobre 2011, per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la notifica 2019/0489/I relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale - Acquacoltura sostenibile», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Visto il decreto dipartimentale del 4 febbraio 2020, n. 7630 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQN «Acquacoltura sostenibile»;

Visto il decreto dipartimentale del 6 maggio 2020, n. 22991 recante le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» riconosciuto con decreto ministeriale del 4 febbraio 2020, n. 7630;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2020, n. 9236519 con il quale è stato adottato il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» presentata dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A. in data 20 ottobre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 9 novembre 2021;

Visto il verbale prot. 652866 del 13 dicembre 2021 della Commissione SQN, la quale, riunitasi in data 22 novembre 2021, ha rilevato alcune criticità nella proposta di modifica del disciplinare «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 dicembre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, con la quale l'Associazione medi-

terranea acquacoltori A.M.A. ha fornito chiarimenti e ha trasmesso il disciplinare revisionato secondo le osservazioni della Commissione SQN;

Vista la comunicazione trasmessa per mezzo di posta elettronica del 20 dicembre 2021 con la quale l'ufficio PQAI 1 ha inviato alla Commissione SQN i chiarimenti forniti dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A., nonché il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» rettificato secondo le osservazioni della Commissione;

Preso atto che non sono pervenuti da parte della Commissione SQN pareri oppositivi al disciplinare «Acquacoltura sostenibile» rettificato;

Considerato che non si apportano al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;

Ritenuto che il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» trasmesso in data 13 dicembre 2021, acquisito agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile», allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, è riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337.

2. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

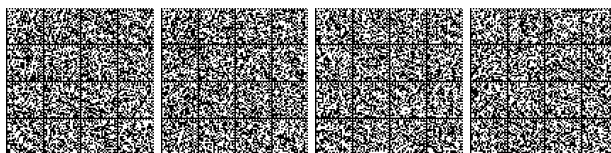
Roma, 20 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: ABATE



**Sistema di Qualità Nazionale “Zootecnia” riconosciuto dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali DM 4337 04/03/2011**

**PROPOSTA DI MODIFICA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “ACQUACOLTURA SOSTENIBILE”**



SOMMARIO

1	SCOPO
2	OBIETTIVI
3	CAMPO DI APPLICAZIONE
3.1	Tipologia di prodotti.....
3.2	Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati:.....
3.3	Specie ittiche a cui si applica il disciplinare:.....
3.4	Tipologia di imprese richiedenti
4	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
5	REQUISITI DI LEGGE
6	REQUISITI VALORIZZANTI
6.1	ORIGINE DEGLI ANIMALI
6.2	PRATICHE E GESTIONE DELL' ALLEVAMENTO.....
6.3	ALIMENTAZIONE
6.4	SOSTENIBILITA'
6.4.1	PILASTRO AMBIENTALE
GESTIONE RIFIUTI	
6.4.2	PILASTRO SOCIALE
6.4.3	PILASTRO ECONOMICO.....
7	FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE
8	TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO
9	ETICHETTATURA
10	CONTROLLI



1 SCOPO

Lo scopo del presente disciplinare è definire i requisiti che le imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono rispettare per aderire al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia (di seguito RQN) istituito dal MIPAAF con il D.M. n. 4337 del 04 marzo 2011.

Il presente disciplinare si applica alle specie da acquacoltura (pesci e molluschi) in conformità al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia.

Il disciplinare si applica a partire dalle fasi di allevamento (dall'ingresso degli avannotti nel caso del pesce e dalla accettazione del novellame nel caso dei molluschi bivalvi) fino alle fasi di immissione in commercio dei prodotti dell'acquacoltura identificati con gli estremi del Regime di Qualità Nazionale.

2 OBIETTIVI

L'obiettivo del disciplinare di produzione è quello di qualificare l'acquacoltura, migliorando i prodotti dal punto di vista della qualità e il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilità e il benessere degli organismi allevati.

In linea con gli *"Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030"*, l'obiettivo del disciplinare è quello di partecipare alla transizione verde stabilita dal Green Deal europeo, contribuendo alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili, avanzare verso la "sostenibilità competitiva" (come espresso nella strategia "Dal produttore al consumatore") e prestare maggiore attenzione al benessere animale. In tal senso i requisiti valorizzanti previsti dal presente disciplinare prevedono procedure e parametri tali da massimizzare il benessere degli animali acquatici allevati.

L'adozione del disciplinare di produzione intende "aggiungere valore" ai prodotti delle imprese coinvolte nella filiera ampliando gli sbocchi di mercato.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Tipologia di prodotti

3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati:

Pesci: freschi refrigerati.

Molluschi: freschi/vivi, confezionati in ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, in retina o similari.

Pesci Trasformati: ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, affumicati.

3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare:

Specie ittiche

1. Trota iridea (*Onchorhynchus mykiss*)
2. Salmerino (*Salvelinus fontinalis*)
3. Salmerino (*Salvelinus alpinus*)



4. Storione bianco (*Acipenser transmontanus*)
5. Storione siberiano (*Acipenser baerii*)
6. Storione russo (*Acipenser gueldenstaedtii*)
7. Storione ladano (*Huso huso*)
8. Sterletto (*Acipenser ruthenus*)
9. Storione stellato (*Acipenser stellatus*)
10. Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
11. Anguilla europea (*Anguilla anguilla*)
12. Spigola (*Dicentrarchus labrax*)
13. Orata (*Sparus aurata*)
14. Ombrina (*Argirosomus regio*)
15. Sarago pizzuto (*Puntazzo puntazzo*)

Molluschi Bivalvi

16. Cozza o Mitilo (*Mytilus galloprovincialis*);
17. Ostrica concava (*Crassostrea gigas*);
18. Ostrica piatta (*Ostrea edulis*);
19. Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*);
20. Vongola verace (*Ruditapes decussatus*);

3.4 Tipologia di imprese richiedenti

Il presente disciplinare di produzione può essere adottato da:

1. Imprese in forma singola;
2. Imprese in forma associata (organizzate in filiera con soggetto capofila - capofiliera - che si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai parametri previsti dal presente disciplinare);
3. Imprese che acquistano prodotto già certificato secondo il RQN e che lo lavorano/trasformano e/o commercializzano applicandolo il disciplinare di produzione per le sole fasi di competenza.

4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Per ogni specie allevata per la quale viene richiesta l'adesione al presente disciplinare viene predisposta, a cura di ciascuna impresa aderente, una scheda riassuntiva unica che riporta:

- Denominazione commerciale della specie¹;
- Denominazione scientifica;
- Descrizione;
- Caratteristiche organolettiche, merceologiche e igienico-sanitarie;
- Sistema di allevamento;
- Valori nutrizionali.

5 REQUISITI DI LEGGE

Il presente disciplinare prevede esclusivamente requisiti valorizzanti dal punto di vista della qualità e della sostenibilità.

¹ Le denominazioni commerciali e scientifiche devono essere conformi alle norme vigenti.



Tali requisiti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli di legge poiché il rispetto della normativa vigente è considerata prerequisito ed il controllo del rispetto della stessa non compete all'organismo di certificazione.

6 REQUISITI VALORIZZANTI

6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI

L'origine è intesa come Paese di nascita, allevamento, macellazione, e confezionamento. Nell'ottica della trasparenza è richiesto che in tutte le fasi di processo il prodotto (uova, novellame, pesce, prodotto finito) sia accompagnato da una etichetta di origine, nei documenti di trasporto e nei registri di allevamento.

In aggiunta a tutte le informazioni obbligatorie per legge, tra cui la denominazione commerciale del prodotto, il nome scientifico della specie, il paese di allevamento e l'impresa produttrice, è obbligatorio riportare nell'etichetta di origine, in modo esplicito, anche le seguenti informazioni:

- Paese di nascita,
- Paese di macellazione²,
- Paese di confezionamento.

L'etichetta di origine si applica a:

- uova;
- novellame di molluschi bivalvi ottenuti sia con riproduzione naturale e semina dopo l'acquisizione da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici da banchi naturali³;
- novellame di specie ittiche, larve/post larve e avannotti ottenuti sia da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici;
- specie ittiche prodotto finito;
- molluschi prodotto finito.

L'etichetta di origine accompagna i prodotti in tutti gli scambi commerciali.

6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO

Le pratiche di gestione dell'allevamento devono prevedere:

- Qualifica dei fornitori di avannotti/larve/novellame che possano garantire l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. In un apposito elenco sono riportati i fornitori qualificati che sono obbligati a produrre dichiarazione indicante il rispetto dei requisiti di cui al disciplinare o eventualmente l'adesione al Regime di Qualità.

²Informazione non applicabile ai molluschi bivalvi.

³I banchi naturali devono essere situati in zone classificate A o B dall'autorità competente. I molluschi devono successivamente permanere negli allevamenti aderenti al RQN per almeno 6 mesi, se prelevate dalle medesime zone di produzione, o almeno 8 mesi se provenienti da zone diverse da quelle di produzione.



- Ciascuna impresa deve mappare i propri fornitori di larve/post larve /avannotti/novellame e prevedere che gli stessi assicurino l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti.
- Assicurare l'assenza di organismi geneticamente modificati, prevedendo una dichiarazione del fornitore di uova embrionate/novellame. È consentito l'allevamento di individui poliploidi.
- Accettazione avannotti/larve/novellame/semi naturale per i molluschi bivalvi, seme per i molluschi bivalvi in schiuditoi, solo da fornitori qualificati.
- Adottare delle misure atte a minimizzare il rischio di fughe degli animali allevati;
- Rispettare e misurare nelle specie ittiche allevate in impianti a terra (esclusi i pesci allevati in gabbia in mare) i parametri ambientali relativi ad ossigeno, salinità, temperatura e pH, riportati nelle tabelle seguenti:

SPECIE ITTICHE DI ACQUA DOLCE (trota, salmerino, storione e anguilla)

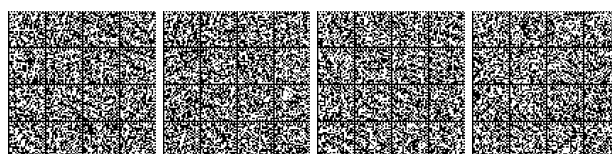
-	Saturazione ossigeno non inferiore al 60 %; frequenza settimanale;
-	Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale;
-	Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 3 mg/l: frequenza giornaliera;
-	BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
-	pH: Valori compresi tra 7 e 9,5: frequenza trimestrale;
-	Ammoniaca (N-NH ₄): valori inferiori a 25 mg/l: frequenza trimestrale;
-	Nitrati (NO ₃ -N): valori inferiori a 200 mg/L: frequenza trimestrale;
-	Nitriti (NO ₂ -N): valori inferiori a 4 mg/L: frequenza trimestrale;
-	Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale;
-	Temperatura: massima 20°C.

SPECIE ITTICHE DI ACQUA MARINA (spigola, orata, ombrina, anguilla, saraghi)

-	• Saturazione ossigeno non inferiore al 40%; frequenza settimanale;
-	• Solidi sospesi inferiori o uguali a 80 mg/L: frequenza trimestrale;
-	Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 4 mg/l; frequenza giornaliera, (ad eccezione dei giorni in cui non è possibile raggiungere le gabbie a mare per avversità atmosferiche);
-	• BOD e COD inferiori o uguali rispettivamente a 40 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
-	• pH: Valori compresi tra 6,5 e 8,5: frequenza trimestrale;
-	• Ammoniaca (N NH ₄): valori inferiori o uguali a 15 mg/l: frequenza trimestrale;
-	• Nitrati (NO ₃ N): valori inferiori o uguali a 20 mg/L: frequenza trimestrale;
-	• Nitriti (NO ₂ N): valori inferiori o uguali a 0,6 mg/L: frequenza trimestrale;
-	• Fosforo totale inferiore o uguale a 10 mg/l: frequenza trimestrale
-	Temperatura: massima 28°C.

METODO: Rilevamento con sonde e kits diagnostici

- I molluschi bivalvi devono essere allevati esclusivamente nelle zone di produzione classificate come A o B, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 854/2004, diversamente dai pesci, per i molluschi non



è previsto il rispetto di parametri ambientali, poiché non vi è possibilità alcuna di intervenire sugli stessi.

- La densità degli animali negli allevamenti intensivi e semi intensivi deve rispettare i parametri come di seguito riportati:⁴

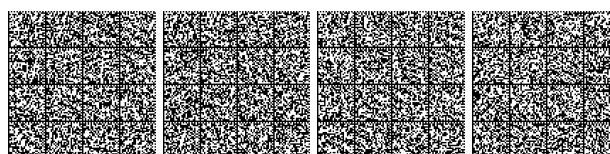
Specie	Densità massime alla pesca	Note
Trota	20 kg/mc	Ricambi idrici giorno >1
Trota	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno > 5
Trota	35 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Salmerino	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno >5
Anguilla	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno <10
Anguilla	50 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Spigola	40/kg mc	Gabbie in mare
Ombrina	40 kg mc	Gabbie in mare
Orata	40 kg mc	Gabbie in mare
Saraghi	40 kg mc	Gabbie in mare
Spigola	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Ombrina	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Orata	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Saraghi	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4

(*) Tecnologie intensive di ossigenazione e monitoraggio delle acque sia a ciclo aperto sia a ciclo chiuso/RAS.

- Monitorare, per le specie ittiche, giornalmente o settimanale⁵ lo stato di salute e di benessere dei prodotti in tutte le fasi di allevamento, al fine di evidenziare precocemente eventuali patologie ed eseguire tempestivamente la diagnosi e le misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.
- Per i molluschi monitorare ogni 15 giorni lo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità).
- Gestire le non conformità relative ai parametri di allevamento definiti dal presente disciplinare prevedendo registrazioni e definendo le eventuali azioni correttive.
- Aggiornare il registro di allevamento prevedendo per le specie ittiche controlli giornalieri o settimanale (registrati) relativi a:
 - stato di salute, di benessere, di vitalità;
 - assenza di pigmentazioni anomale, di abrasioni o di altre situazioni non normali della cute (i.e lesioni anatomopatologiche);
 - altre situazione ritenute non normali dall'esperienza dell'osservatore;

⁴ Requisito non applicabile alla molluschicoltura che è definita estensiva.

⁵ Requisito non applicabile alla molluschicoltura che adotta un approccio di profilassi passiva non potendo in alcun modo intervenire con trattamenti sanitari.



- ossigeno, salinità, temperatura e pH.
 - Indice di conversione dei pesci con stima della biomassa.
- Per i molluschi controlli **quindicinali** (registrati) relativi a:
 - Mortalità,
 - Vitalità.
- Aggiornare il Registro di Carico e scarico degli animali allevati.
- Nel caso di mortalità anomale (per i molluschi bivalvi mortalità >20%) ed in assenza di una chiara diagnosi, svolgere una valutazione aggiuntiva a quelle previste periodicamente sulla qualità dell'acqua.

6.3 ALIMENTAZIONE

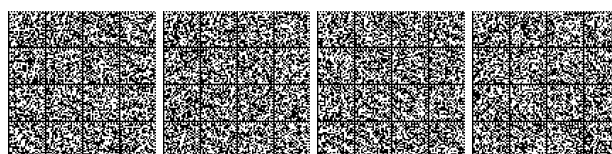
- Definire e adottare un piano alimentare adeguato alle densità di stoccaggio, alla taglia degli animali allevati, ai valori della temperatura dell'acqua e a soddisfare i requisiti nutrizionali.
- I mangimi impiegati nell'allevamento dei pesci⁶ devono essere:
 - a base di farina di pesce, proteine animali trasformate, farine vegetali, olio di pesce, integratori vitaminici, integratori minerali.
 - Le farine vegetali e di pesce utilizzate per i mangimi devono essere NO OGM. Nella valutazione della conformità del mangime fornito sono ritenute valide le seguenti certificazioni:
 1. Certificazione NON OGM rilasciata in ambito accreditato o a fronte di uno standard specifico riconosciuto in ambito UE;
 2. Certificazione di produzione biologica;
 - In assenza delle precedenti condizioni è altresì ammissibile una dichiarazione del fornitore di mangimi di assenza di OGM per il mangime fornito, che deve essere accompagnato da cartellino con dicitura specifica circa l'assenza di OGM (in conformità al Reg. CE 1829/2003). Somministrati secondo il piano alimentare definito.
 - Per l'allevamento dei pesci devono essere attuate le registrazioni dei mangimi somministrati attraverso tabelle aziendali protocollate, con evidenza dei periodi di digiuno. Deve essere registrata anche l'eventuale alimentazione integrativa somministrata agli animali.
 - Adottare misure volte a minimizzare gli sprechi di mangimi e quindi aumentarne l'efficienza di utilizzo e ridurre il carico inquinante delle acque, valutabile attraverso il piano alimentare e/o procedura interna all'azienda.

6.4 SOSTENIBILITA'

Ogni impresa garantisce la sostenibilità nei tre pilastri di seguito riportati:

1. Ambientale,
2. Sociale,
3. Economico.

⁶ Non si applica ai molluschi perché trattandosi di acquacoltura estensiva non viene somministrata alcuna tipologia di mangime



6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE

Con la Raccomandazione 2013/179/CE è stata introdotta nell'Unione Europea la PEF - Product Environmental Footprint - PEF, che regola il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti e dei servizi.

Le imprese aderenti al RQN dovranno implementare un sistema di valutazione in base alla metodologia PEF, adottando la misurazione degli indicatori individuati nelle Product Category Rules (PEFCR) adottati dalla Commissione Europea.

In attesa dell'adozione da parte della UE, gli indicatori saranno individuati da uno studio PEF preliminare realizzato dalla stessa impresa richiedente che prenderà in considerazione i seguenti flussi: consumi energetici ed idrici, consumo di materie prime e materiali ausiliari, emissioni e gestione dei rifiuti. Lo studio deve essere comunicato all'OdC incaricato, che ne prende atto ai fini dell'applicazione del piano di controllo. L'impresa dovrà fare una misurazione degli indicatori, individuare quelli prioritari e implementare, in modo graduale, le azioni di miglioramento necessarie previste per ogni indicatore dallo stesso studio preliminare.

È raccomandato l'uso di energia da fonti rinnovabili nelle strutture di trasformazione / lavorazione del prodotto.

GESTIONE RIFIUTI

Formalizzare e applicare un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a:

- impedire la dispersione dei rifiuti;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto della componente non riciclabile;
- smaltire i rifiuti utilizzando procedure che consentano di dividere aree di lavorazione/stoccaggio del prodotto, separando i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi e utilizzando – ove opportuno - gli appositi contenitori;
- riciclare e riutilizzare i materiali usati durante la raccolta, il prelievo, la conservazione e il trasporto degli animali allevati fino al punto vendita, inclusi gli imballaggi.

6.4.2 PILASTRO SOCIALE

In aggiunta ai requisiti cogenti è obbligatorio che le imprese assicurino direttamente o tramite la propria associazione o in caso di accordo di filiera tramite il capofiliera il rispetto dei seguenti requisiti:

- Aggiornamenti formativi almeno annuale sui temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e welfare aziendale, sull'applicazione dei requisiti previsti dal RQN e l'aggiornamento tecnico produttivo dei dipendenti.
- Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, dei laureandi e dei giovani laureati, con la definizione di criteri di selezione nella politica delle assunzioni.
- Attivazione o adesione a convegni o accordi con Università e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per prevedere stage di studenti presso l'impresa e/o iscrizione al Registro scuola lavoro.



6.4.3 PILASTRO ECONOMICO

Le imprese richiedenti devono aver formalizzato un accordo di filiera, che comprenda oltre agli allevatori uno o più dei seguenti attori: trasformatori, confezionatori e i distributori. L'accordo di filiera oltre al rispetto del disciplinare deve prevedere anche:

- il prezzo minimo garantito alla produzione primaria ⁷;
- la definizione del prezzo di vendita e la ripartizione del valore aggiunto all'interno di tutta la filiera in modo equo.

Qualora l'allevatore opera in filiera corta è esentato dalla formalizzazione dell'accordo di filiera.

7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE

- L'immissione in commercio per il consumo dei prodotti freschi deve avvenire entro 48 ore (nel caso di molluschi bivalvi tale periodo è da intendersi al netto del periodo di depurazione) dal momento della raccolta, la cui data dovrà essere registrata su un'apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti.
- Trasformazione dei prodotti freschi entro le 48 ore dalla raccolta.
- Gli impianti di piscicoltura devono essere provvisti di sistemi di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio.
- Il quantitativo di ghiaccio utilizzato nelle fasi di incasamento e trasporto dei prodotti ittici non confezionati deve essere almeno pari ad 1/4 rispetto al peso del prodotto.

8 TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO

L'impresa richiedente deve implementare un sistema di rintracciabilità a copertura di tutte le attività effettuate in conformità al presente disciplinare. Tale sistema di rintracciabilità deve essere impostato secondo la norma ISO 22005. Il sistema di rintracciabilità deve essere adottato da tutti gli operatori che gestiscono il prodotto (allevamenti, strutture di lavorazione, strutture di depurazione, strutture di confezionamento etc.).

Nel caso in cui il processo produttivo avvenga presso operatori diversi è fatto obbligo che fra gli operatori coinvolti esista un accordo di filiera a copertura e garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare.

Il sistema di rintracciabilità deve prevedere:

- a) Registrazione dei lotti di prodotto in entrata e in uscita presso ciascun operatore della filiera.
- b) Registrazione e identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici per tutto il ciclo di allevamento, produzione, preparazione, trasformazione, depurazione, trasporto e commercializzazione.
- c) Coerenza quantitativi (Bilanci di massa).
- d) Prove periodiche di rintracciabilità.

La documentazione da tenere per ciascuna specie in allevamento è la seguente:

- i) soggetti in entrata: origine, data di entrata, lotto, quantità, antecedenti trattamenti veterinari, fornitore, etichetta di origine;

⁷ Il prezzo minimo garantito deve essere concordato fra le parti in base ai costi di produzione.



- ii) soggetti in uscita: età, quantità (numero per pesci, peso per molluschi), peso in caso di macellazione, lotto e destinazione;
- iii) le eventuali perdite (mortalità anomale) di animali, in numero o peso, e relativa giustificazione;
- iv) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione; profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.
- v) La documentazione da tenere per ciascun operatore successivo alla fase di allevamento è la seguente:
 - vi) Documenti di acquisto
 - vii) Documenti di vendita
 - viii) Registro di allevamento
 - ix) Registro di carico e scarico
 - x) Registro di lavorazione
 - xi) Quantitativi in ingresso e in uscita
 - xii) Scarti di lavorazione

9 ETICHETTATURA

I prodotti conformi al presente disciplinare di produzione sono identificati dal nome “Acquacoltura Sostenibile”, dal logo tipo di seguito riportato e dagli estremi del Regime di Qualità Nazionale:



Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia
D.M. 4337 04/03/2011
mipaft

Sull’etichetta deve essere riportato il logotipo di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi. Nella parte bassa del pittogramma è rappresentata una mano aperta e stilizzata di colore turchese, sormontata da sei angolari di colori blu, azzurro, verde e rosso, rappresentanti una forma stilizzata di pesce. Nella posizione del bulbo oculare è posta la stilizzazione di un bivalve socchiuso di colore blu con ombreggiatura azzurra. Lo sfondo del pittogramma è bianco ed è sormontato dalla dicitura “Acquacoltura sostenibile”, disposta all’interno del perimetro del logo. Al di sotto del logo vanno indicati gli estremi del Regime di Qualità Nazionale.

Il font utilizzato per il tipogramma è Arial.

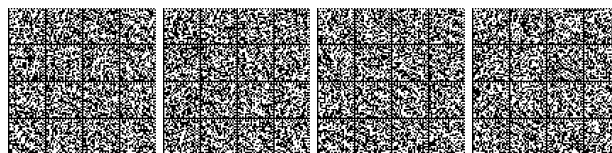
I colori per la stampa riscontrati nelle palette PANTONE® MATCHING COLOR SYSTEM sono:

Il logo nella riproduzione in quadricromia deve essere riprodotto secondo i valori cromatici nelle

seguenti

percentuali

CMYK:



BLU	TURCHESE	ROSSO
C = 99%	C = 72%	C = 1%
M = 89%	M = 14%	M = 99%
Y = 2%	Y = 0%	Y = 98%
K = 1%	K = 0%	K = 1%
AZZURRO	VERDE	NERO
C = 52%	C = 72%	C = 0%
M = 4%	M = 14%	M = 0%
Y = 3%	Y = 0%	Y = 0%
K = 0%	K = 0%	K = 100%

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del Marchio è consigliabile una dimensione minima di cm 3. Il rapporto proporzionale tra base e altezza del logotipo è di 1,375 : 1.

In etichetta in aggiunta deve essere riportato il marchio aziendale identificativo dell'azienda concessionaria e facoltativamente il Marchio identificativo del Regime di Qualità Nazionale "Zootecnia".

In aggiunta agli obblighi di legge le imprese aderenti al disciplinare di produzione "AS" devono, in fase di immissione in commercio, identificare i prodotti conformi al disciplinare con un'etichetta (o fascetta o sigillo o altro materiale idoneo al contatto con alimenti) inamovibile, riportante il logo/marchio identificativo "AS"; l'etichetta deve essere applicata per ogni singola cassetta/confezione/retina e/o sui documenti di trasporto/vendita (es. ddt/fatture).

Il sigillo, nel caso dei pesci immessi in commercio non confezionati o non imballati, deve essere applicato ad ogni singolo animale.

L'etichetta deve riportare anche l'informazione relativa al Paese di nascita⁸, allevamento, confezionamento.

10 CONTROLLI

La conformità dei prodotti al disciplinare di produzione è verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e iscritti nell'Elenco degli Organismi di Controllo qualificati presso il Ministero.

I controlli vengono effettuati sulla base del piano di controllo tipo approvato dal MIPAAFT.

Nella redazione del piano di controllo, si devono considerare gli elementi minimi individuati dal Ministero e di seguito riportati:

- modalità di adesione al sistema da parte degli operatori;
- verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
- tipo di non conformità, trattamento e azione correttiva della stessa.

Il Programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti di acquacoltura realizzati nell'Unione Europea indipendentemente dalla loro origine a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dal Disciplinare. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati da altri Stati Membri.

⁸ Nel caso di molluschi pescati da banchi naturale l'origine corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale.

